

## Il Sole 24 ORE.com - Titolo professionale protetto

Riacquista rilevanza, nel decreto legislativo sull'Albo unico, la nuova disciplina sull'esercizio della professione e sulla tutela dei titoli, soprattutto alla luce del recente orientamento della Cassazione penale in materia di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista.

Secondo la VI sezione penale della Corte di cassazione, infatti, commette esercizio abusivo, individuato all'articolo 348 del Codice penale, anche chi compie gli atti non riservati esclusivamente agli iscritti all'Albo professionale dei ragionieri, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, senza tuttavia essere iscritto all'Ordine. Ne consegue che l'iscrizione all'Albo riveste, ora, un'importanza ancor più basilare, proprio in virtù del fatto che anche lo svolgimento continuativo e abituale di atti " non tipici" costituisce esercizio della professione, che richiede iscrizione all'Albo.

In particolare, l'articolo 2 dispone che « ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1, è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo » .

Il quale è diviso in sezione A « commercialisti » e B « Esperti contabili » .

Naturalmente, è vietato essere iscritti contemporaneamente a entrambe le sezioni o in diversi Albi, pena l'avvio di un procedimento disciplinare.

Quanto, invece, ai requisiti richiesti dall'articolo 36 per l'iscrizione, oltre a quelli già previsti dai precedenti Dpr 1067/ 1953 e 1068/ 1953 — cioè la cittadinanza italiana o estera a condizioni di reciprocità, il godimento del pieno esercizio dei diritti civili, la condotta irreprensibile, la residenza nel circondario in cui è costituito l'ordine cui viene richiesta l'iscrizione o il trasferimento e l'assenza di condanne a pene che darebbero luogo alla radiazione dall'Albo — è stata operata una distinzione a seconda della sezione per la quale si chiede l'iscrizione.

Infatti, per l'iscrizione nella sezione A « commercialisti » , è inoltre necessario: • essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche in scienza dell'Economia ( 64/ S), in scienze Economico aziendali ( 84/ S) o di lauree rilasciate dalle facoltà di Economia secondo il vecchio ordinamento, previgente ai decreti di attuazione della legge 127/ 97; • aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'iscrizione, invece, nella sezione B « esperti contabili » , oltre al superamento dell'esame di Stato, occorre essere in possesso di una laurea in scienze dell'Economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in Scienze economiche.

Una volta ottenuta l'iscrizione, a opera del Consiglio dell'Ordine competente, agli iscritti nella sezione A spetterà il titolo professionale di « dottore commercialista » ,

mentre ai soggetti nella sezione B spetterà il titolo di « esperto contabile » .

L'articolo 39 del decreto precisa, inoltre, che il termine " commercialista" potrà essere utilizzato esclusivamente dagli iscritti nella prima sezione, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.

Occorre, in ogni caso, precisare che, poiché la nuova disciplina entrerà in vigore dal 1 ? gennaio 2008, il legislatore delegato ha dettato una serie di disposizioni transitorie e di coordinamento che dovrebbero regolare la transizione all'Albo unico.

In particolare, l'articolo 78 prevede che, fino al 31 dicembre 2007, tutti i richiami ai dottori commercialisti o esperti contabili si intendano riferiti agli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. A partire dal 1 ? gennaio 2008, invece, tutti gli iscritti in questi Albi saranno automaticamente inseriti nella sezione A.

Gli iscritti all'Albo dei ragionieri, tuttavia, potranno fregiarsi esclusivamente del titolo di " ragioniere commercialista", a norma dell'articolo 61 del decreto.

### **Difesa della qualifica**

Un doppio binario per la garanzia

**L'esercizio della professione.** L'articolo 2 del decreto attuativo stabilisce che: « Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo. Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel capo IV. L'iscritto nell'Albo può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello » .

**I requisiti per l'iscrizione.** Per la sezione A dell'Albo unico è necessaria la laurea quinquennale in scienza dell'economia ( 64/ S), scienze economico aziendali ( 84/ S), o lauree del vecchio ordinamento, oltre al superamento dell'esame di abilitazione.Per la Sezione B del nuovo Albo è, invece, necessaria una laurea triennale in scienze dell'economia e gestione aziendale ( 17) o in scienze economiche ( 28), previo superamento dell'esame di Stato